



**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO**  
**SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

dott.ssa Barbara Previati	Presidente
dott.ssa Claudia Carissimi	Giudice rel.
dott.ssa Emanuela Luciani	Giudice,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Nel procedimento ex artt. 40 e 84 CCII promosso da  
FUNIVIE MOLISE S.P.A. (P. IVA 01625220700), con sede legale in Campobasso,  
Piazza Gabriele Pepe n. 13;

letto il ricorso depositato il 20.12.2023, con il quale la società proponente ha chiesto la concessione del termine compreso fra trenta e sessanta giorni ex art. 44 CCII per il deposito della domanda di concordato preventivo ex artt. 84 e ss. CCII; letta l'attestazione ex art. 87, co. 3, CCII, redatta dal professionista indipendente dott. Giovanni Di Leva e la successiva integrazione, allegata all'integrazione del piano;

esaminata la documentazione allegata al ricorso;

esaminate le integrazioni al piano ed i nuovi documenti prodotti dalla ricorrente, all'esito delle osservazioni formulate dal Tribunale;

acquisiti i pareri del Commissario Giudiziale, dott. Giulio Santoro;

udita la relazione del Giudice relatore;

ricostruita la vicenda processuale nei seguenti termini:

- Con ricorso depositato il 20.12.2023 la proponente ha chiesto la concessione del termine di legge per il deposito del piano e della proposta di concordato preventivo o, in alternativa, di accordo di ristrutturazione, nonché la conferma delle misure protettive ex art. 55 co. 3 CCII;
- Con decreto del 17.1.2024, il Tribunale ha assegnato il termine di sessanta

giorni per il deposito della proposta di concordato, corredata da tutta la documentazione di legge, nominato il commissario giudiziale nella persona del dott. Giulio Santoro, fissato gli obblighi informativi a carico della ricorrente;

- Con decreto del 7.12.2023 sono state confermate le misure protettive invocate per la durata di mesi quattro;
- In data 19.3.2024 la società proponente ha avanzato istanza di proroga dell'originario termine per il deposito del piano, cui ha fatto seguito il parere favorevole del commissario giudiziale del 21.3.2024;
- Con decreto del 25.3.2024 il Tribunale ha prorogato di sessanta giorni il termine per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano e l'ulteriore documentazione di legge;
- In data 20.5.2024, la proponente ha depositato il piano concordatario, ad una con la documentazione richiesta dalla legge;
- Visto il parere del Commissario giudiziale del 23.7.2024;
- Richiamato il decreto del 6.6.2025, con il quale sono stati esposti rilievi al proponente in punto di ritualità della proposta e controllo di legittimità sostanziale della stessa;
- Viste le successive integrazioni, date dal parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, che consentono di ritenere superati i rilievi in questione;
- Vista la memoria depositata il 15.7.2025, contenente l'integrazione del piano concordatario;
- Acquisito il parere del commissario giudiziale del 31.7.2025;

sintetizzato il contenuto del piano e della proposta nei seguenti termini:

- La società proponente è imprenditore commerciale che opera nel settore turistico-ricettivo, con particolare riferimento alla gestione degli impianti sciistici siti in località Campitello Matese – San Massimo (CB); Funivie Molise spa origina dalla fusione per incorporazione tra l'incorporante Funivie del Molise spa e le incorporate Campitello Matese scpa e Korai srl in liquidazione;
- La proposta concordataria si fonda: - sulla continuità aziendale indiretta, sulla scorta del contratto di affitto di azienda del 15.2.2022, con il quale la proponente ha concesso il godimento dell'azienda a Matese SKI srl: l'incasso dei canoni di affitto costituirà parte dei flussi di cassa necessari al fabbisogno concordatario; - sulle attività volte alla riscossione dei crediti (stimati in

complessivi euro 118.237,86); - sull'apporto della Regione Molise, nella misura non inferiore ad euro 4.600.000,00; - sulla distribuzione dei flussi generati dalle attività ora descritte;

- La proposta di concordato prevede: in generale, il pagamento dei creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione; - il pagamento integrale delle prededuzioni (stimate in euro 526.357,04) entro 24 mesi dall'omologa (più precisamente: l'88,70% entro 12 mesi dall'omologa; il restante 11,30% tra 12 e 24 mesi dall'omologa); - la suddivisione in 9 classi, con trattamenti differenziati su cui *infra*; - il ricorso alla procedura ex art. 88 CCII per il trattamento dei crediti tributari e contributivi;
- La durata del piano è stimata in 24 mesi dall'omologa;
- Il passivo concordatario ammonta a circa euro 9.149.903,46; l'attivo concordatario netto disponibile per i creditori a circa euro 4.235.032,42 (euro 4.718.237,86, considerato al lordo delle prededuzioni); il tutto, avuto riguardo all'ammontare dei crediti realizzabili e dell'apporto di finanza esterna ad opera del socio Regione Molise (pari ad euro 4.600,000,00, già incluso nel bilancio di previsione per il periodo 2024-2026, come da nota prot. 60512/2024 del 6.5.2024); la proponente ha specificato che, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare pendente presso l'intestato Tribunale, sono stati versati complessivi euro 100.000,00 a titolo di indennità di occupazione (importo che, a buon diritto, deve essere ricompreso nell'attivo realizzabile) e che l'importo di euro 50.000,00 versato da Matese Ski al Comune di San Massimo è stata decurtata dal debito complessivo nei confronti del predetto comune;
- Le 9 classi dei creditori, nella versione definitiva del piano, sono composte e per esse è prevista la soddisfazione nel modo che segue:

(i) Classe 1: (pagamento in denaro di) **creditori ipotecari parzialmente capienti** nei limiti del valore di liquidazione. [Finmolise S.p.a.], soddisfatti nei limiti del valore di liquidazione, degradati ai sensi per gli effetti dell'art. 84, co. 5, CCI, nella

misura dell'**8,96%** - nel Piano quantificate in complessivi **Euro 87.197,04** - il 20% entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione; l'80% tra 12 e 24 mesi dalla Sentenza di Omologazione; con priorità rispetto al pagamento dei creditori concorsuali;

(ii) **Classe 2:** (pagamento in denaro di) **creditori ipotecari capienti** nei limiti del valore di liquidazione, nella misura del **100%** - nel Piano quantificata in complessivi **Euro 771.727,67** - il 20% entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione; l'80% tra 12 e 24 mesi dalla Sentenza di Omologazione;

(iii) **Classe 3:** (**classe figurativa "non votante"** relativa ai) fondo spese ed oneri privilegiati - nel Piano quantificata in complessivi **Euro 120.000,00**;

(iv) **Classe 4:** (pagamento in denaro secondo tempistiche differenti di) **creditori ipotecari capienti** nei limiti del valore di liquidazione, nella misura del **100%** - nel Piano quantificata in complessivi **Euro 647.628,87** con degrado temporale, **entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione** [privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c.]; **Euro 387.321,39**, il 40% entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione; il 60% tra 12 e 24 mesi dalla Sentenza di Omologazione [ privilegio ex art. 2778, n. 7 c.c. (iva di rivalsa), privilegio (teorico) ex art. 2778, n. 7 c.c. (iva di rivalsa chirografia ab origine), privilegio ex artt. 2764 - 2778, n. 16 c.c.]; **Euro 6.459,87**, il 30% entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione; il 70% tra 12 e 24 mesi dalla Sentenza di Omologazione [privilegio ex artt. 2752 - 2778 n. 20 c.c.] ;

(v) **Classe 5:** (pagamento in denaro di) **creditori previdenziali privilegiati generali** ex artt. 2753 - 2778 nn. 1 e 8 c.c. [INPS ed INAIL privilegiata ab origine], capienti nei limiti del valore di liquidazione, destinatari di procedura ex art. 88 CCII ("Transazione previdenziale"), nella misura del **100%** - nel Piano quantificata in complessivi **Euro 383.479,79**, il 40% entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione; il 60% tra 12 e 24 mesi dalla Sentenza di Omologazione;

(vi) **Classe 6:** (pagamento in denaro di) **creditori fiscali privilegiati generali** ex artt. 2752 - 2778 nn. 18 e 19 c.c., privilegio ex artt. 2758 - 2778 n. 7 c.c. (tributi

indiretti), capienti nei limiti del valore di liquidazione, destinatari di procedura ex art. 88 CCII ("Transazione fiscale"), nella misura del 100% - nel Piano quantificata in complessivi Euro 669.272,45, il 40% entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione; il 60% tra 12 e 24 mesi dalla Sentenza di Omologazione;

(vii) Classe 7: (pagamento in denaro di) creditori chirografari ab origine, nella misura del 17,643% - nel Piano quantificata in complessivi Euro 928.170,97, importo comprensivo di un fondo rischi attivabile per far fronte a eventuali imprevisti, il 15% entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione; l'85% tra 12 e 24 mesi dalla Sentenza di Omologazione;

(viii) Classe 8: (pagamento in denaro di) creditori ipotecari degradati nella misura del 17,643% - nel Piano quantificata in complessivi Euro 156.319,46, il 15% entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione; l'85% tra 12 e 24 mesi dalla Sentenza di Omologazione;

(ix) Classe 9: (pagamento in denaro di) creditori chirografari quali imprese minori, nella misura del 17,643%, nel Piano quantificata in complessivi Euro 3.315,46, il 15% entro 12 mesi dalla Sentenza di Omologazione; l'85% tra 12 e 24 mesi dalla Sentenza di Omologazione.

;

richiamati, di seguito i punti salienti della prima relazione del Commissario giudiziale (del 23.7.2024), il quale ha evidenziato:

- 1) le lacune nella documentazione depositata a corredo del ricorso, indicando, in particolare, i seguenti documenti mancanti: a) scritture contabili e fiscali obbligatorie; b) dichiarazioni dei redditi dei tre esercizi o anni precedenti; c) dichiarazioni IRAP; d) dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi; d) idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi (essendo in atti unicamente quella relativa ai premi assicurativi); e) relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale la quale risulterebbe sostituita da una scheda che riassume in maniera concisa gli aspetti principali oggetto di analisi e valutazione (cfr. pag. 21);
- 2) alcune criticità per le quali ha auspicato una modifica del piano, evidenziando come necessario quanto segue: *“a) una riesposizione della posizione accesa al creditore ipotecario “Finmolise spa” per le ragioni già chiarite nel precedente par. “Graduazione crediti/Classamento dei creditori” § pagg. 11 e segg.; b) un chiarimento in ordine alla corrispondenza nella formazione della classe 4 tra*

*quanto riportato nella proposta e quanto riferito nella propria relazione ex art. 83 CCII da parte dell'attestatore; c) una precisazione rispetto a quanto previsto dal piano in ordine alla "Classe 5", composta dai creditori pubblici qualificati INPS ed INAIL ed assistita dal privilegio ex artt. 2753 e 2754 c.c., per le ragioni già chiarite nel precedente par. "Graduazione crediti/Classamento dei creditori" § pag. 14; d) una riesposizione dei flussi finanziari da realizzo di crediti alla data di deposito della domanda ex art. 44 CCI, c.d. "Finanza interna", per le ragioni già chiarite nel precedente par. "Percorribilità della proposta e del piano" § pagg. 17 - 18; e) un riaccertamento in entrata del monte IVA da assolvere per il pagamento delle spese di procedura e delle competenze dei professionisti e artigiani che vantano crediti prededucibili non ancora fatturati ed appostamento in contropartita dell'aumento dei relativi debiti e spese" (cfr. pag. 22);*

vista l'integrazione al piano e alla proposta, depositata dal proponente in data 15.7.2025, nella quale ha dato atto dell'avvenuto deposito di tutta la documentazione integrativa richiesta dal Commissario e sopra richiamata;

rilevato che detta integrazione, rispetto all'originaria formulazione del piano ha comportato: - la nuova quantificazione del fabbisogno concordatario in euro 9.238.785,78, con attivo disponibile netto pari ad euro 4.160.892,96; - la riduzione della percentuale di soddisfazione delle classi chirografarie (classi 7-8-9, dal precedente 20,241% al 17,643%), ferma restando la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria data dalla liquidazione giudiziale;

richiamati, di seguito, i punti salienti della seconda relazione del Commissario giudiziale del 31.7.2025, all'esito della prima e della proposta modificativa depositata dal proponente, in ordine:

- 1) alle integrazioni documentali: tutta la documentazione richiesta è stata depositata, di tal che il rilievo può considerarsi sanato;
- 2) alla definitiva formazione delle classi, che devono individuarsi nel modo che segue:

- (1) creditori ipotecari parzialmente capienti nei limiti del valore di liquidazione, nella misura dell'8,96% **(classe 1 - non VOTANTE)**;
- (2) creditori ipotecari capienti nei limiti del valore di liquidazione oggetto di degrado temporale, nella misura del 100% **(classe 2 - VOTANTE)**;
- (3) fondi spese ed oneri privilegiati **(classe figurativa 3 - NON VOTANTE )**;
- (4) creditori privilegiati capienti nei limiti del valore di liquidazione, oggetto di degrado temporale **(classe 4 - VOTANTE)**;
- (5) creditori privilegiati previdenziali capienti nei limiti del valore di liquidazione, oggetto di degrado **(classe 5 - VOTANTE)**;
- (6) creditori privilegiati fiscali capienti nei limiti del valore di liquidazione **(classe 6 - VOTANTE)**;
- (7) creditori chirografari *ab origine*, nella misura del 17,643% **(classe 7 - VOTANTE)**;
- (8) creditori ipotecari incapienti rispetto al valore di liquidazione, degradati a chirografo, nella misura del 17,643%, **(classe 8 - non VOTANTE)**;
- (9) creditori chirografari *ab origine*, quali imprese minori, nella misura del 17,643%, **(classe 9 - VOTANTE)**.

;

3) alla verifica del contenuto del piano, ed in particolare:

3.1 alla posizione del creditore ipotecario Finmolise spa: alla sorte capitale del credito data dalle indennità di occupazione di cui alla procedura esecutiva immobiliare, sono stati aggiunti anche gli interessi quali frutti civili; il compenso previsto per il custode giudiziale in sede esecutiva è stato quantificato forfettariamente in euro 15.000,00 ed è stato portato a deconto del credito residuo verso Matese SKI srl; il credito vantato da Matese SKI srl, inserito nel piano, è stato quantificato in euro 87.250,00;

3.2 alle incongruenze tra proposta ed attestazione in ordine alla classe 4: si è chiarito che il dato corretto, a fronte del mero refuso, è quello di cui all'attestazione: pagamento in 24 mesi dall'omologa;

3.3 alle incongruenze relative alla classe 5: frutto di un mero refuso, l'importo corretto è quello indicato nel piano pari ad euro 380.853,22;

3.4 alla riesposizione dei flussi finanziari dati dal realizzo dei crediti: il proponente ha opportunamente svalutato detti crediti (quantificati rispettivamente in euro 9.760,00 nei confronti di Kristal ed euro 6.227,86

nei confronti di DGA Funivie srl), anche all'esito della valutazione della concreta solvibilità dei debitori;

3.5 alla corretta quantificazione dell'IVA collegata alle spese di procedura nonché al pagamento delle competenze dei professionisti e artigiani che vantano crediti prededucibili per i quali non è stata ancora emessa fattura, e alla necessità del relativo appostamento tra i realizzi di piano: il proponente ha modificato il piano in conformità ai rilievi del commissario e, per l'effetto, anche in applicazione dell'art. 6 co. 1 lett. b) CCII, gli oneri prededucibili professionali sono stati inseriti tra i crediti privilegiati (classe 4) per l'importo lordo complessivo di euro 60.268,00; ha riconsiderato le prededuzioni per complessivi euro 526.537,04 (comprensivi di IVA addebitabile in via di rivalsa per totali euro 92.031,60);

- 4) alla ritualità della proposta, osservazioni che di seguito si riportano testualmente: *“Sulla scorta di tali premesse, nel corpus del piano presentato da Funivie Molise spa, la proposta prevede che la ricorrente, con l'obiettivo verosimile di promuovere e gestire la crescita del settore turistico nel comprensorio di Campitello - Matese, possa riavviare la propria attività nell'anno 2028. Nel periodo intermedio, attese le aspettative associate al concordato preventivo, la società dovrebbe garantire nel periodo 2026-2027, tempistiche che potrebbero verosimilmente subire delle variazioni per effetto del presente quadro istruttorio, risorse finanziarie per un valore complessivo pari ad Euro 4.687.250, somme prevalentemente derivanti dal partenariato pubblico ed assegnate al fabbisogno concordatario della società ricorrente nell'arco di durata del piano (2 anni). Il soddisfacimento dei creditori previa imputazione degli oneri deducibili rispetto ai crediti prelatizi stimati pari a Euro 526.357,04, viene realizzato quindi mediante la prosecuzione dell'attività aziendale con l'apporto significativo della Regione Molise rispetto a quello marginale messo a disposizione dalla ricorrente. In punto di legittimità del soccorso finanziario nei confronti della partecipata si fa rimando alle considerazioni svolte in ordine al superiore punto 1), pagg. 3 e segg., della presente. La proposta appare così formulata in conformità al paradigma normativo di cui all'art. 84 del CCII in punto di nozione di “concordato in continuità”. Parimenti, la medesima risponde alle prescrizioni contenute al comma 6 del medesimo articolo 84 CCII, dettati per il concordato in continuità*

*con particolare riferimento al rispetto delle regole distributive e della formazione delle classi (art. 85 commi 2 e 3 CCII). Il piano prevede l'appostamento di due fondi rischi attivabili per far fronte a eventuali imprevisti, il primo, stanziato in sede privilegiata (Euro 120.000,00); il secondo, appostato extracontabilmente in via chirografaria (Euro  $2.235.000 \times 0,176428647 = 394.318,03$ ). La domanda risulta inoltre corredata dell'attestazione ex art. 87, comma 3, CCII (ultimo deposito), con adeguata evidenza della convenevolezza dello scenario concordatario rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale. Le valutazioni di cui all'art. 84, comma 5, CCII risultano opportunamente integrate. Nondimeno, sembrerebbe sussistere la possibilità di massimizzare le prospettive di recupero (c.d. recovery) dei creditori concordatari a seguito rimborso (o compensazione) del credito iva relativo all'anno d'imposta 2023 pari ad Euro 151.581,00, unitamente alla possibilità di fattorizzare gli effetti della c.d. Rottamazione quater (v. pag. 21 modifica ed integrazione del piano e della proposta). La proposta presentata da Funivie Molise spa, attesa la sostenibilità finanziaria e l'effettiva capacità del piano di preservare l'integrità patrimoniale e produttiva dell'impresa, poiché offre una concreta possibilità di risanamento e soddisfa, le legittime aspettative dei creditori in ogni modo in misura superiore a quella che sarebbe possibile ottenere nel caso di una liquidazione giudiziale, appare realisticamente attuabile e pertanto meritevole di essere accolta. Il Commissario Giudiziale, pertanto, a mente dell'art. 47 CCII, esprime parere favorevole alla proposta di concordato preventivo presentata da Funivie Molise spa, fermo restando il successivo vaglio da parte dei creditori (art. 109, comma 5, CCII) e la valutazione finale dell'adito Tribunale.” (cfr. pagg. 19-21);*

considerato in diritto che:

- l'art. 47 CCII prevede che l'apertura del concordato preventivo in continuità aziendale debba essere disposta previa verifica della “ritualità della proposta”, fermo restando che la domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile “se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali”;
- la verifica della “ritualità della proposta”, quale condizione per l'apertura della procedura concorsuale, è prevista dal Codice – oltre che con riferimento al

concordato preventivo in continuità aziendale – anche con riferimento al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) e al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII); secondo la migliore giurisprudenza di merito, (cfr. Tribunale di Monza, 17 aprile 2023), seppure con riferimento al vaglio di “ritualità” della proposta di concordato semplificato, ha affermato che *“il vaglio sulla ritualità della proposta debba essere volto a verificare non solo la formale sussistenza delle attestazioni nella relazione dell’esperto, ma anche l’attendibilità e la ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovino riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi irrituale”* (cfr., sul punto, Corte d’Appello di Milano, 13 luglio 2023, secondo cui *“la verifica di ritualità della proposta di concordato semplificato non si sostanzia in un controllo meramente formale, ma si traduce in un controllo di legittimità focalizzato sia sul rispetto delle condizioni di accessibilità, sia - in considerazione delle esigenze di conservazione del patrimonio dell’impresa nell’interesse dei creditori, oltre che per ragioni di economia processuale - sulla verifica della legittimità sostanziale della proposta, intesa come conformità al modello legale, rientrando in tale controllo di legittimità sostanziale anche la verifica della completezza della relazione finale dell’esperto e della ragionevolezza delle sue conclusioni, che non possono essere né ambigue né apodittiche, ma devono saldarsi in modo chiaro e consequenziale ai dati contabili accertati, al contenuto delle specifiche soluzioni prospettate dall’impresa ai creditori, alle concrete modalità di svolgimento delle trattative, alla legittimità delle soluzioni della crisi ipotizzate”*; cfr. anche Corte d’Appello di Bologna, 23 febbraio 2024, secondo cui, con riferimento alla nozione di “ritualità della proposta”, *“si ritiene che il legislatore abbia voluto intendere la verifica riguardante la regolarità formale e la completezza della documentazione depositata a corredo dell’istanza ed in particolare la presenza delle attestazioni del professionista indipendente previste dalla legge, la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’accesso alla procedura, nel senso di corrispondenza della proposta allo schema minimo previsto dalla legge, con la presenza dei suoi elementi caratterizzanti”*; ed ancora, si legga Tribunale Bari, 23 Gennaio 2023: *“Il concetto di ritualità della proposta di cui all’art. 47, comma 1 lett. b) CCI in tema di concordato con*

*continuità aziendale, richiama indubbiamente la verifica della completezza della documentazione depositata e della regolarità della procedura svolta; tuttavia, il controllo del tribunale non si arresta ad una verifica meramente esteriore e formale della proposta, dovendo includere, anche al fine di evitare la diffusione di forme di abuso dello strumento concordatario in danno dei creditori e dell'economia nel suo complesso, il controllo sul rispetto dell'ordine delle prelazioni, sulla formazione delle classi, sull'assicurazione a ciascuno dei creditori di un'utilità economicamente rilevante. E' altresì fondamentale un controllo effettivo sui requisiti d'accesso alla procedura ed in particolare sulla esistenza dei presupposti per qualificare il concordato quale concordato in continuità, alla luce del regime innegabilmente più favorevole disegnato per tale forma di concordato; è necessario, quindi, che la proposta ed il piano risultino operativamente percorribili e coerenti con il dichiarato fine del risanamento dell'impresa e della conservazione dei valori aziendali, oltre che in grado di assicurare la soddisfazione dei creditori in misura almeno pari all'alternativa liquidatoria”;*

- ritenuto, allora, che il controllo in punto di ritualità non possa essere circoscritto ad un vaglio formale della presenza dei requisiti di legge e di semplice spunta dei documenti normativamente richiesti, dovendo ricomprendere anche la verifica della sussistenza delle condizioni di accessibilità (esemplificando, regolarità della documentazione, legittimazione alla proposta) e della conformità al modello legale della proposta, assumendo le vesti di un controllo di legittimità sostanziale della stessa, che ricomprende altresì la verifica della completezza dell'attestazione e della ragionevolezza delle sue conclusioni; ciò in continuità all'orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi nel vigore della legge fallimentare, in base al quale il sindacato del Tribunale deve avere ad oggetto la cd. fattibilità giuridica del concordato, ossia nella “non incompatibilità del piano con norme inderogabili” (cfr. Cass. SSUU 1521/2013, per cui “*in tema di concordato preventivo, il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta del concordato; non restando questo escluso dall'attestazione del professionista, mentre rimane riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il menzionato controllo di legittimità si realizza*

*facendo applicazione della causa concreta: quest'ultima, peraltro, da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, da un altro"; nello stesso senso, ex plurimis, Cass., Sez. I, ord. 13224 del 17 maggio 2021; Cass., Sez. I, sent. n. 11522 del 15 giugno 2020).*

- ritenuto, pertanto, che le conclusioni sopra esposte debbano trovare applicazione anche al concordato preventivo in continuità, considerata l'identità della formulazione normativa e l'assenza di ragioni che giustifichino una diversa perimetrazione del sindacato del Tribunale con riferimento a tale strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- presupposto fondamentale per il corretto esercizio del controllo di legittimità sostanziale, pertanto, è l'individuazione degli elementi caratterizzanti il "tipo legale" corrispondente allo strumento di soluzione della crisi prescelto;

ritenuto che:

- sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che dalla visura camerale agli atti risulta che la sede legale è situata in Campobasso;
- la società ricorrente è legittimata alla proposizione della domanda, considerato che la stessa esercita un'attività commerciale e non risulta essere una "impresa minore": è sufficiente al riguardo richiamare le risultanze dei bilanci in atti;
- l'accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato deciso, in via esclusiva, dall'amministratore unico e legale rappresentante della società proponente; tale decisione risulta da verbale redatto da notaio ed è stata depositata e iscritta nel Registro delle Imprese, in conformità a quanto statuito dall'art. 120-bis CCII, come da visura camerale aggiornata in atti;
- la società versa quantomeno in uno stato di crisi, atteso che i flussi di cassa prospettici non risultano senz'altro idonei a far fronte integralmente alle obbligazioni gravanti sulla società nei prossimi dodici mesi;
- la proposta e il piano sono oggetto di attestazione da parte del professionista indipendente dott. Giovanni Di Leva, che ha attestato la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano e la sua idoneità a impedire ovvero superare

l'insolvenza del debitore e garantire la sostenibilità economica dell'impresa, l'idoneità del piano a garantire a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria anche con riferimento al trattamento dei crediti tributari e contributivi;

- è stata prodotta la documentazione indicata dall'art. 39 CCII;

ritenuto, altresì, quanto alla verifica del rispetto del disposto di cui agli artt. 84 e ss C.C.I.I., che:

1) risulta formalmente rispettato quanto previsto dall'art. 84, co. 2, C.C.I.I. per cui *“la continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo”*, avendo FUNIVIE MOLISE SPA presentato una proposta di piano di concordato in continuità indiretta, data dalla gestione degli impianti ad opera dell'affittuaria, sulla scorta del contratto di affitto di azienda in atti;

2) risulta formalmente rispettata la previsione di cui all'art. 84, co. 3, C.C.I.I. per la quale *“nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile”*, dal momento che la società istante ha assicurato un'offerta di pagamento entro tempi certi idonea ad integrare l'utilità richiesta dalla norma (in particolare: il piano ha durata di 24 mesi dall'omologa; è altresì previsto il consistente apporto di finanza esterna ad opera della Regione Molise che mancherebbe nell'ipotesi di liquidazione giudiziale);

3) risulta formalmente rispettato il criterio di distribuzione ai sensi dell'art. 84, co. 6, C.C.I.I. del valore di liquidazione (*“nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per il valore eccedente quello di liquidazione, ai fini del*

*giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del seguente comma*”, come modificato dal D. Lgs. 2024), dal momento che il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione;

4) i criteri con i quali la società ricorrente ha provveduto alla suddivisione dei creditori appaiono formalmente conformi al disposto dell’art. 85 C.C.I.I. in virtù del quale *“il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diversi. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria”* (ed invero, la predisposizione delle classi è rispettosa della previsione normativa: sono previste classi differenziate per creditori titolari di situazioni giuridicamente differenti; i crediti tributari o previdenziali sono costituiti in una classe *ad hoc*; sono previsti trattamenti differenziati per creditori appartenenti a classi diverse);

5) risulta formalmente rispettato il disposto di cui all’art. 86 C.C.I.I., per cui *“fermo quanto previsto nell’art. 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall’art. 2751bis n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall’omologazione”*, in quanto non è prevista alcuna liquidazione di beni e risulta in atti specifica e idonea attestazione;

6) il contenuto della proposta si presenta rituale, rispettando l’elencazione di cui all’art. 81, co. 1, C.C.I.I. ed indicando le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto all’alternativa liquidatoria ex art. 87, co. 2, C.C.I.I. – avuto particolare riguardo all’apporto di finanza esterna proveniente dalla Regione Molise, che costituisce la maggior parte della provvista concordataria, non

praticabile in caso di liquidazione giudiziale.

Ritenuto, pertanto, che le originarie criticità rilevate dal Tribunale possano ritenersi superate sulla scorta dei chiarimenti forniti e della documentazione integrativa depositata, nonché del parere positivo formulato dal Commissario Giudiziale – precisato che il piano proposto consente una concreta prospettiva di risanamento, praticabile entro l’orizzonte temporale del triennio;

Tanto premesso, il Tribunale ritiene di poter formulare un giudizio positivo in ordine alla ritualità della proposta, come previsto dall’art. 47, co. 1, lettera b) C.C.I.I., dal momento che la documentazione in atti si manifesta idonea a fornire elementi di giudizio ai creditori per la verifica della fattibilità giuridica della proposta. Del pari, il piano proposto deve ritenersi “*non manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposto dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali*”, con particolare riferimento alle modalità di adempimento della proposta concordataria. Il piano si presenta analitico e dettagliato nell’indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla continuità aziendale, delle risorse finanziarie necessarie e dalle modalità di copertura, coerente nelle argomentazioni svolte e nelle motivazioni addotte dal professionista in ordine al giudizio di veridicità e fattibilità del piano. Ne consegue che, sulla base di un giudizio a carattere negativo complementare alla valutazione positiva relativa alla ritualità della proposta, il Tribunale ritiene che non sussistano *prima facie* elementi che denotano la manifesta inidoneità del piano al raggiungimento degli obiettivi prefissati (ossia alla cd causa concreta concordataria, cfr. Cass., S.U., sent. 24970 del 6 novembre 2013). Deve altresì ritenersi documentata e dimostrata la sostenibilità finanziaria della continuità e la funzionalità della stessa ad impedire l’insolvenza del creditore, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale nei termini attestati dal professionista indipendente ai sensi dell’art. 87, co. 3, C.C.I.I. Dunque, nulla osta all’apertura della procedura di concordato preventivo in continuità aziendale, impregiudicata ogni ulteriore valutazione di convenienza riservata ai creditori e fatti salvi gli ulteriori accertamenti da parte del Commissario Giudiziale o gli approfondimenti demandati alla fase di omologazione.

Deve ritenersi, in sintesi, che la proposta concordataria abbia superato positivamente il vaglio sulla ritualità della stessa demandato al Tribunale dall’art.

47, comma 1, lett. b), CCII, considerato che:

- il piano di concordato presenta il contenuto prescritto dall'art. 87 CCII;
- nella proposta sono indicate le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale, il che consente la formazione di un consenso informato in capo ai creditori in ordine alla convenienza della proposta;
- la relazione del professionista indipendente, dott. Antonio Zecca, anche alla luce delle integrazioni effettuate, appare allo stato sufficientemente analitica, esaustiva e coerente.

**- Adempimenti Formali -**

L'art. 47, co. 2, C.C.I.I., dispone che il Tribunale debba provvedere alla nomina del Commissario Giudiziale e stabilire *“in relazione al numero dei creditori, all'entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori”* nonché fissare *“il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale”*.

Quanto alla nomina del Commissario Giudiziale, il Collegio ritiene di riconfermare la nomina del dott. Giulio Santoro, il quale risulta in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 C.C.I.I., in ragione di quanto previsto dall'art. 356 C.C.I.I.

Il Commissario Giudiziale procederà nell'immediato all'adempimento di cui all'art. 103 C.C.I.I. e procederà alle verifiche e alle comunicazioni di cui all'art. 104 C.C.I.I. Inoltre, il Commissario Giudiziale procederà alle operazioni previste ai sensi dell'art. 105 C.C.I.I., nonché alla redazione delle relazioni ivi previste, nonché agli adempimenti previsti dall'art. 107 C.C.I.I. per il voto dei creditori.

In relazione agli accertamenti rimessi al Commissario Giudiziale, ai fini della formazione consapevole ed informata del consenso del ceto creditorio, dovrà essere valutata l'attendibilità delle previsioni del piano, nonché comparativamente la convenienza della proposta in ordine all'alternativa liquidatoria (ossia all'apertura della liquidazione giudiziale), anche con riferimento alle utilità che possono essere

apportate ai creditori dalle possibili azioni instaurabili.

Al Commissario Giudiziale va, inoltre, demandato il controllo e la verifica di cui all'art. 107 C.C.I.I., dovendo provvedere a riferire immediatamente al Tribunale, ai fini della revoca del decreto di apertura della procedura, ove accerti che: 1) il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode; 2) il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, co. 2, lettera d) C.C.I.I.; 3) il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste dagli articoli 84 a 88 C.C.I.I.

In ordine alle operazioni di voto, tenuto conto delle peculiarità della presente procedura, volendo in ogni caso garantire al Commissario un termine congruo per la redazione della propria relazione – da depositare in Cancelleria almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori ai sensi dell'art. 105, co. 1, C.C.I.I., il Tribunale ritiene che la data di inizio delle operazioni di voto possa essere fissata per il 1<sup>a</sup> aprile 2026 con termine finale fino al 15 aprile 2026. Quanto al deposito delle somme di cui all'art. 47, co. 2, lett. d), C.C.I.I., tenuto conto del valore dell'attivo in continuità e del passivo concordatario indicati dalla società proponente alla data della proposizione della domanda e delle presumibili spese di procedura, appare congruo stabilire in € 50.000,00 la somma da depositare ai sensi della suddetta disposizione normativa, determinata nella misura del 50% circa delle spese di procedura.

Il deposito da parte della società proponente della suddetta somma nella Cancelleria del Tribunale dovrà essere effettuato entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 47, co. 2, lettera d) C.C.I.I.

#### **P.Q.M.**

Visti gli artt. 47 e 84 e ss. CCII;

DICHIARA APERTA la procedura di concordato preventivo nei confronti di FUNIVIE MOLISE S.P.A. (P. IVA 01625220700), con sede legale in Campobasso, Piazza Gabriele Pepe n. 13;

NOMINA Giudice Delegato la dott.ssa Claudia Carissimi;

CONFERMA il Commissario Giudiziale dott. Giulio Santoro;

STABILISCE per l'espressione del voto dei creditori la data iniziale del 1<sup>a</sup> aprile 2026 con termine finale fino al 15 aprile 2026;

PRECISA che, ai sensi dell'art. 107 co. 8 CCII, il voto deve essere espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al Commissario Giudiziale;

DETERMINA in € 50.000,00 la somma ulteriore a copertura parziale delle spese di procedura da versarsi nel termine di quindici giorni sul conto corrente bancario intestato alla procedura;

DISPONE che il Commissario Giudiziale provveda:

I. ai sensi dell'art. 104, co. 2, C.C.I.I. a comunicare ai creditori al rispettivo indirizzo di PEC e, solo in mancanza, a mezzo di raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore il piano e un avviso contenente: 1) la data iniziale e finale del voto dei creditori; 2) la proposta del debitore; 3) il decreto di apertura; 4) l'indicazione del proprio indirizzo PEC relativo alla presente procedura, che subito dopo la nomina il Commissario Giudiziale dovrà comunicare al Registro delle Imprese; 4) l'invito a comunicare, entro quindici giorni dall'avviso, l'avviso PEC (oppure un recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 7 marzo 2005 n. 82) al quale il creditore intende ricevere le comunicazioni, con onere di comunicare al Commissario Giudiziale ogni sua eventuale variazione; 5) l'avvertimento che, in caso di omessa indicazione del proprio indirizzo PEC nel termine previsto, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio PEC per cause imputabili al destinatario, tutte le successive comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in Cancelleria, ai sensi dell'art. 10, co. 3, senza ulteriori avvisi; tra gli avvisi che l'organo commissariale è tenuto a dare ai creditori andrà inserito anche l'avvertimento che il voto tramite rappresentante sarà ritenuto valido solo se la relativa procura sia trasmessa contestualmente all'espressione di voto;

II. a quanto prescritto dall'art. 105 comma 1, 2 e 3 CCII e, quindi, a depositare nel fascicolo telematico la relazione particolareggiata almeno 45 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al Pubblico Ministero;

III. a illustrare almeno 15 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, ai sensi dell'art. 107 comma 3 CCII, la sua relazione e la proposta definitiva nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 5 CCII, le eventuali informazioni aggiuntive o sopravvenute (es. andamento della continuità e rispetto degli assunti del piano)

che i creditori devono conoscere ai fini del voto, con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli interessati e da depositare nella cancelleria del Giudice Delegato. Alla relazione dovrà essere allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

IV. ad avvisare i creditori – con la comunicazione di cui all'art. 104, comma 2 - che, ai sensi dell'art. 107 comma 4, CCII almeno 10 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni sui crediti da ammettersi al voto a mezzo posta elettronica certificata indirizzata al commissario giudiziale. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, fornendo al giudice gli opportuni chiarimenti;

V. a comunicare ex art. 107, comma 5, CCII ai creditori, al debitore ed agli altri interessati le osservazioni e contestazioni pervenute, informando il Giudice Delegato con nota alla quale allegare le osservazioni medesime e un proprio succinto parere sulle osservazioni e contestazioni, eventualmente depositando l'elenco modificato dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi;

VI. a depositare ex art. 107, comma 6, CCII la Relazione definitiva nel fascicolo telematico e comunicarla ai creditori, al debitore e agli interessati almeno 7 giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;

VII. a redigere, all'esito della votazione, ai sensi dell'art. 110 CCII apposita relazione in cui siano inseriti: i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; i creditori che non hanno esercitato il voto e l'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti. La relazione deve essere depositata nel fascicolo telematico il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto;

VIII. a depositare entro 10 giorni dall'esito delle votazioni la segnalazione se il debitore abbia chiesto, all'esito del voto, l'omologa ai sensi dell'art. 112 comma 2 CCII.

DISPONE che la società ricorrente metta a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa fare l'annotazione di cui all'art. 103 C.C.I.I.

DISPONE che il piano di concordato sia depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo dove ha sede la società debitrice, unitamente agli altri documenti previsti dalla legge.

AVVISA i creditori che l'opposizione dei creditori della società debitrice e delle altre società partecipanti nei confronti delle operazioni di cui al comma 1 è proposta nel procedimento di cui all'articolo 48. Tra la data dell'ultima delle iscrizioni di cui al comma 1 e l'udienza fissata dal Tribunale ai sensi dell'articolo 48 devono intercorrere almeno 45 giorni.

DISPONE che, ai sensi dell'art 47, co. 2, lettera d-bis), C.C.I.I. la proponente depositi in Cancelleria ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata dell'impresa, che dovrà essere iscritta nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo su richiesta del cancelliere, trasmettendone una copia al commissario giudiziale.

MANDA alla Cancelleria affinché il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 45 C.C.I.I. mediante trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione e comunicato alla società ricorrente, al Pubblico Ministero e al Commissario Giudiziale.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025.

Il giudice relatore

Dott.ssa Claudia Carissimi

Il Presidente

Dott.ssa Barbara Previati